



Comune di Giugliano in Campania

80014 Città Metropolitana di Napoli
Segreteria Sindaco Tel 0818956353-246
E-mail: segreteria.sindaco@comune.giugliano.na.it

ORDINANZA n. 19 del 28-02-2019

OGGETTO: provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, in occasione del Carnevale 2019.

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo di Carnevale compreso tra il 01 e 05 marzo 2019, c'è il rischio che l'uso improprio di bombolette spray, uova, farina ed altro, arrechi gravi conseguenze alla sicurezza dei cittadini causando anche incidenti e generando spavento e pericolo per i pedoni e gli automobilisti;

Evidenziata, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'opportunità di adottare un provvedimento per prevenire gli spiacevoli episodi di cui innanzi vietando, per il periodo di Carnevale compreso tra venerdì 01 e martedì 05 marzo 2019:

- la vendita bombolette spray contenenti schiuma da barba e/o clorofluorobauri o qualsiasi altra sostanza che emettano sostanze schiumogene, nonché vendere sostanze pruriginose, fiale puzzolenti o altri oggetti simili che possono comunque arrecare danni o molestie a persone o cose;
- la vendita di uova, farina, talco o altre sostanze simili ai minori;

Verificata la necessità, l'urgenza e l'indifferibilità di garantire la sicurezza dei cittadini, durante le festività del carnevale 2019;

Visti:

- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città;
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città;
- l'art. 54 comma 4 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), il quale dispone che *Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*
- il successivo comma 4-bis del medesimo articolo, il quale dispone che *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;*
- i combinati disposti delle Circolari anno 2017 e 2018, del Capo della Polizia e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di "Safety e Security";
- l'articolo 7 bis, comma 1-bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. Durante il periodo di carnevale, compreso **tra venerdì 01 e martedì 05 marzo 2019, su tutto il territorio comunale è vietato:**
 - **vendere** bombolette spray contenenti schiuma da barba e/o clorofluorobauri o qualsiasi altra sostanza che emettano sostanze schiumogene, nonché vendere sostanze pruriginose, fiale puzzolenti o altri oggetti simili che possono comunque arrecare danni o molestie a persone o cose.
 - **vendere** uova, farina, talco o altre sostanze simili ai minori;
2. **che nello stesso periodo è vietato** in aree pubbliche, aperte al pubblico, o di uso pubblico, vendere bombolette spray contenenti schiuma da barba e/o clorofluorobauri o qualsiasi altra sostanza, che emettano sostanze schiumogene;

3. **che nello stesso periodo è vietato** porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel getto di uova, farina, talco o qualunque altro oggetto, materiale o sostanza, così da non arrecare disturbo, disagio e pericolo alle persone e alla circolazione stradale e di imbrattare e danneggiare i beni pubblici o di privati.

DISPONE

-**Che** i trasgressori siano assoggettati alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento - entro sessanta giorni dalla contestazione e/o notifica - in misura ridotta di € 50,00), con l'osservanza delle procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche, ed al sequestro dei prodotti al fine del conseguenziale provvedimento di confisca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

PRECISA

-Che per il trasgressore minore risponde delle sanzioni l'esercente la patria podestà;

DISPONE

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

-**Che** la presente ordinanza venga opportunamente pubblicizzata sia presso le scuole di ogni ordine e grado che presso le attività commerciali, sia in sede fissa che su aree pubbliche, mediante affissioni di manifesti.

-**Che**, altresì, ne sia trasmessa copia alla Prefettura- U.T.G. di Napoli e alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso proporre ricorso al Tar Campania, per i soli vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Dott. Antonio Poziello

